


27



*REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DETERMINAZIONE  
DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI  
PUBBLICI*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.1.2005

### **Art. 1 – FASCIA ORARIA**

1. Per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 287/91, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 05.00 (cinque) alle ore 03.00 (tre) del giorno successivo.
2. Per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 287/91, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 08.00 (otto) alle ore 04.00 (quattro) del giorno successivo, qualora l'esercizio sia ubicato fuori dal centro abitato e dalle ore 08.00 (otto) alle ore 03.00 (tre) del giorno successivo, qualora l'esercizio sia ubicato all'interno dal centro abitato.
3. Dal giorno 24 dicembre al giorno 6 gennaio l'esercente determina liberamente l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio di somministrazione di cui alle tipologie a), b), c) e d).

### **Art. 2 – APERTURA GIORNALIERA**

1. Gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 287/91, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi del comma 1 dell'art.1 devono osservare un'apertura minima di 7 (sette) ore anche non consecutive.
2. Gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 287/91, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi del comma 2 dell'art.1, devono osservare un'apertura che dovrà essere non inferiore alle 5 (cinque) ore e non superiore alle 12 (dodici) ore, anche non consecutive.
3. Per i pubblici esercizi di tipo c) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di intrattenimento e svago, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività di intrattenimento e svago.
4. L'orario adottato deve essere preventivamente comunicato al Comune e diventa esecutivo sette giorni dopo l'avvenuta comunicazione.

### **Art. – 3 ACCESSO AI LOCALI**

1. L'orario comunicato al comune nel rispetto dell'art. 2, sarà considerato orario minimo obbligatorio da osservare per l'esercente, che potrà comunque, a seconda delle esigenze ampliarlo facoltativamente e senza obbligo di comunicazione, ma comunque nel rispetto della fascia oraria consentita e lo sgombero di cui all'art. 186 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, deve avvenire entro 3 (tre) ore dalla chiusura.

#### **Art. 4 – CHIUSURE INFRASETTIMANALI**

1. All'esercente è data facoltà di effettuare fino a 2 giornate di chiusura per riposo nel corso della settimana; tali chiusure devono essere comunicate al Comune ed esposte nel cartello dell'orario.

#### **Art. 5 – AUTODETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITÀ**

1. L'esercente, nell'ambito della fascia oraria di cui all'art. 1 e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2, ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura, che può essere attuato anche in forma non consecutiva. È fatta salva la facoltà dell'esercente di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di ferie, malattia, lutto, con obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura e il motivo che la giustifica. Qualora la chiusura ecceda i 30 giorni e non superi i 365, l'operatore deve darne comunicazione all'Amministrazione 10 giorni prima dell'inizio della sospensione, indicando anche la durata del periodo di chiusura.
2. L'esercente è tenuto a indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, anche con esercizio chiuso e dall'esterno, l'orario di effettiva apertura e chiusura prescelto, le eventuali giornate di chiusura settimanale facoltative.

#### **Art. 6 – DISCIPLINA DEGLI ORARI PER LE ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO**

1. Le attività dotate di autorizzazione di tipo temporaneo (concesse in occasioni di particolari manifestazioni, sagre, o altre riunioni straordinarie di persone) dovranno rispettare la fascia oraria prevista ai precedenti art. 1 (comma 1) e art. 2 (comma 1) per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 287/91.

#### **Art. 7 – LIMITI ORARI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE ALL'ESTERNO DEI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE**

1. Il servizio attuato all'esterno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 287/91, su area pubblica o privata o privata ad uso pubblico, può essere svolto, previo rilascio di apposita autorizzazione, entro una fascia oraria compresa tra le ore 08.00 (otto) e le ore 01.00 (una) del giorno successivo.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile d'Area sul parere del Comando di Polizia Municipale e dell'Ufficio Urbanistica e può essere revocata o ridotta nella sua estensione temporale per comprovati motivi.

### **Art. 8 – CALENDARIO DEI TURNI DI CHIUSURA INFRASETTIMANALI**

1. Le chiusure facoltative per riposo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sarebbe opportuno avvenissero, sentite le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali più rappresentative degli esercenti e dei lavoratori, con criteri di gradualità ed equilibrata distribuzione sul territorio comunale in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori. Si intende come soddisfacente livello di servizio l'apertura di almeno il 25% degli esercizi del centro storico del Capoluogo, ritenendo tale parametro non vincolante per la definizione del calendario dei turni di chiusura. Per gli esercizi pubblici non inseriti nel centro storico del Capoluogo la chiusura infrasettimanale sarà a scelta dall'esercente.

### **Art. 9 – CALENDARIO DELLE CHIUSURE PER FERIE**

1. La chiusura per ferie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sarebbe opportuno avvenisse con criteri di gradualità ed equilibrata distribuzione sul territorio comunale in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori. Si intende come soddisfacente livello di servizio l'apertura di almeno il 25% degli esercizi del solo centro storico del Capoluogo, ritenendo tale parametro non vincolante per la definizione del calendario della chiusura per ferie. Per gli esercizi pubblici non ubicati nel centro storico del Capoluogo la chiusura per ferie sarà scelta dall'esercente.
2. Annualmente, entro il 30 maggio, gli esercenti dovranno comunicare per iscritto all'Ufficio comunale del commercio il periodo di ferie prescelto.
3. Per attuare quanto previsto al comma 1, l'esercente dovrà rendere noto al pubblico (mediante apposito avviso), con anticipo di almeno 20 giorni, il periodo di chiusura per ferie.

### **Art. 11 – ESCLUSIONI**

1. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento:
  - a. le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;
  - b. le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla L.R. 2/02 limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;
  - c. le attività di somministrazione negli esercizi posti all'interno di stazioni ferroviarie e autostazioni e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli Enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
  - d. le attività di somministrazione nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli Enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
  - e. le attività di somministrazione a esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
  - f. le attività di somministrazione effettuate nelle scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
  - g. le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;
  - h. le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche.

## **Art. 12 – SANZIONI**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 37 L.R. 8/99 e dalle leggi vigenti.
2. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di pubblico esercizio per un periodo compreso tra 5 e 20 giorni. Qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di un'attività svolta senza la denuncia preventiva o senza la prescritta autorizzazione. Si ha recidiva quando la stessa violazione venga commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche nel caso di avvenuto pagamento della sanzione.